



Gruppo Assicurativo Arfin

CODICE ETICO

PREMESSA

Con l'introduzione del Codice Etico e la sua diffusione fra tutte le persone, che lavorano e lavoreranno nell'ARFIN e per l'ARFIN, la società intende rendere noto quanto grande sia il peso dato ai valori dell'onestà, dell'integrità, della responsabilità, della lealtà, dell'imparzialità e del rispetto per la singola persona nelle relazioni fra le persone che la costituiscono e tutte quelle che con essa hanno ed avranno rapporti.

Tali valori costituiscono, quindi, i principi ispiratori che devono informare non solo il progetto imprenditoriale che la società intende perseguire, ma anche i comportamenti quotidiani del personale tutto, di modo che coloro che hanno ed avranno rapporti con persone della società possano riconoscere nei loro comportamenti i principi etici che li ispirano.

Il Codice Etico costituisce così la guida ed i confini del cammino verso la meta comune.

L'ARFIN è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione, con provvedimento ISVAP N. 2379 del 12 ottobre 2005 (G.U. N. 252 del 28 ottobre 2005), nei rami infortuni, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile generale, credito, cauzione e perdite pecuniarie di vario genere.

La politica societaria perseguita è la sua collocazione nel mercato come impresa assicuratrice specializzata nel ramo cauzione, per cui gli altri rami, che è autorizzata ad esercitare, sono utilizzati per la copertura di rischi considerati come accessori al rischio principale, cauzione, a cui è mirata tutta la sua attività.

L'ARFIN mira a raggiungere un alto livello qualitativo nello svolgimento della sua attività, tramite l'istruzione permanente del personale, ricerca sui fondamenti dell'assicurazione fideiussoria, migioria ed innovazione nelle prestazioni.

La ricerca deve avvenire con la partecipazione corale di tutto il personale, e la società, creando l'ambiente morale adatto, persegue l'intento di favorirne la crescita sia come persona singola, sia come persona inserita nella vita sociale.

CODICE ETICO	1
PREMESSA.....	2
DEFINIZIONI	5
SEZIONE I AMBITO DI APPLICAZIONE	6
Art. 1. Ambito di applicazione ed efficacia del Codice Etico.....	6
Art. 2. Efficacia del Codice nei confronti di Dipendenti, Collaboratori ed Amministratori.....	6
Art.3. Efficacia del presente Codice nei confronti di terzi.....	8
SEZIONE II I PRINCIPI FONDAMENTALI	10
Art. 4. Legalità.....	10
Art. 5. Moralità.....	10
Art. 6. Dignità ed eguaglianza.....	11
Art. 7. Professionalità.....	11
SEZIONE III RAPPORTI ESTERNI	12
Art. 8. Donativi, benefici o altre utilità	12
Art. 9. Rapporti con gli Assicurati	12
Art. 10. Rapporti con i fornitori	13
Art. 11. Rapporti con i Riassicuratori.....	14
Art. 12. Rapporti con governi e istituzioni pubbliche	14
Art. 13. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	15
Art. 14. Rapporti con organi di informazione	15
Art. 15. Concorrenza	15
SEZIONE IV RISORSE UMANE	17
Art. 16. Selezione, valorizzazione e formazione professionale	17
Art. 17. Pari opportunità.....	17
Art. 18 Ambiente di lavoro.....	17
Art. 19 Attività collaterali	18
Art. 20 Utilizzo di attrezzature e strutture aziendali	18
Art. 21 Sostanze alcoliche e stupefacenti; fumo	18
SEZIONE V CONFLITTO DI INTERESSI	20
SEZIONE VI CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI.....	21

Art. 23. Registrazioni contabili	21
Art. 24. Controlli interni.....	21
Art. 25. Rapporti informativi.....	21
SEZIONE VII POLITICHE D’IMPRESA	23
Art. 26. Tutela ambientale.....	23
Art. 27. Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	23
Art. 28. Responsabilità sociale	23
SEZIONE VIII INFORMAZIONI E RISERVATEZZA	24
Art. 29. Informazioni relative ad ARFIN	24
Art. 30. Abuso di informazioni privilegiate e violazione del codice di comportamento (insider trading e internal dealing)	24
Art. 31. Protezione dei dati personali	25
SEZIONE IX DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.....	26
Art. 32. In generale.....	26
Art. 33. Organismo di Vigilanza	26
Art. 34. Chiarimenti, reclami e notizie.....	27

DEFINIZIONI

Nel Codice Etico, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito indicato:

“**Codice**”: significa il Codice Etico ed gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;

“**Collaboratori**”: significa i soggetti che intrattengono con ARFIN rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione o le prestazioni di lavoro occasionale.

“**Destinatari**”: significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del Codice e, in particolare, i Dipendenti, i Collaboratori e gli Amministratori.

“**Dipendenti**”: significa i soggetti che hanno con ARFIN un rapporto di lavoro subordinato.

“**Amministratori**”: significa il presidente, l’amministratore delegato, i membri del consiglio di amministrazione, ed i membri del collegio sindacale ad essi assimilati.

“**Organismo di Vigilanza**” o **OdV**: l’organismo interno di controllo, costituito da tre componenti ed istituito ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, del Codice Etico e dei relativi aggiornamenti.

“**Responsabili**”: significa ciascun dirigente responsabile di lavoro altrui o funzionario o capo ufficio.

“**ARFIN**” o “**la Società**”: significa ARFIN S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e riassicurazione S.p.A.

SEZIONE I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Ambito di applicazione ed efficacia del Codice Etico.

Le disposizioni del Codice Etico si applicano ai Destinatari, salvo quanto diversamente previsto dal Codice e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) di volta in volta applicabili ai loro rapporti con ARFIN

Il Codice si applica altresì ai terzi con i quali ARFIN intrattiene rapporti, in conformità alla legge od agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal Codice stesso.

Art. 2. Efficacia del Codice nei confronti di Dipendenti, Collaboratori ed Amministratori.

L'osservanza del Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 cod. civ.

La violazione del Codice può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi, di volta in volta applicabili.

I Destinatari hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del Codice sia nei rapporti tra loro (cd. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni). In particolare:

- gli Amministratori, nell'ambito delle loro funzioni di amministrazione e di controllo, si debbono ispirare ai principi del Codice;

- i Responsabili debbono informare la propria condotta ai principi previsti nel Codice ed esigere il rispetto da parte dei Dipendenti e Collaboratori. A tal fine, la condotta dei Responsabili costituisce modello esemplare. Ai fini del Codice, ciascun Responsabile è responsabile dei collaboratori sottoposti alla sua direzione, coordinamento o controllo e deve

vigilare per prevenire violazioni del Codice stesso. In particolare, ciascun Responsabile ha l'obbligo di:

1. effettuare un'accurata selezione dei propri collaboratori sulla base delle loro attitudini personali e professionali, anche ai fini del rispetto del Codice;
2. comunicare ai propri collaboratori, in maniera chiara, precisa e completa, gli obblighi da adempiere e specificamente l'obbligo di osservanza delle norme di legge e del Codice;
3. comunicare ai propri collaboratori in maniera inequivocabile che, oltre a disapprovare eventuali violazioni del Codice, quest'ultime possono costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare, in conformità alla normativa vigente, ed essere quindi sanzionabili;
4. riferire tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza le proprie rilevazioni nonché le eventuali notizie a lui riferite dai propri collaboratori in merito a potenziali o attuali violazioni del presente Codice da parte di qualsiasi Dipendente o Collaboratore;
5. nell'ambito delle funzioni a lui attribuite, attuare o promuovere l'adozione di misure idonee ad evitare la protrazione di violazioni ed impedire ritorsioni a danno dei propri collaboratori o di qualsiasi altro Dipendente o Collaboratore.

- i Dipendenti ed i Collaboratori debbono informare la propria condotta ai principi previsti nel Codice ed alle comunicazioni dei propri Responsabili.

Senza pregiudizio delle funzioni attribuite al Organismo di Vigilanza nei confronti dei Dipendenti e Collaboratori, l'adempimento da parte di ciascun Responsabile delle sue funzioni e degli obblighi ad esse correlati è compiuto in conformità alle disposizioni del Codice nonché alle conseguenti raccomandazioni o istruzioni del Organismo di Vigilanza, ed alle procedure di attuazione e controllo di volta in volta adottate dalla Società.

Per quanto necessario, la Società promuove l'applicazione del Codice ai Destinatari anche mediante inserzione, nei rispettivi contratti con ARFIN, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservare le disposizioni del Codice.

Il Organismo di Vigilanza vigila sull'attuazione di quanto precede.

Il Organismo di Vigilanza deve vigilare inoltre, affinché la selezione dei candidati a Responsabili, Dipendenti e Collaboratori sia condotta anche al fine di valutare la congruità delle qualità personali e professionali dei candidati selezionati con le disposizioni del Codice.

Art.3. Efficacia del presente Codice nei confronti di terzi

Il Destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con i terzi, dovrà:

1. informare, per quanto necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice;
2. esigere l'osservanza degli obblighi derivanti dal Codice che riguardano direttamente l'attività dello stesso;
3. nel caso del Dipendente o del Collaboratore, riferire al proprio Responsabile, e, nel caso del Responsabile, riferire al Organismo di Vigilanza qualsiasi condotta di terzi contraria al Codice o comunque idonea ad indurre i destinatari a commettere violazioni del Codice.

La Società promuove l'applicazione dei principi fondamentali del Codice e, tenuto conto dell'ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, delle norme del Codice da parte dei terzi con i quali ARFIN intrattiene rapporti, anche mediante inserzione, nei rispettivi modelli e schemi contrattuali tra essi e ARFIN, di apposite clausole che

stabiliscano l'obbligo a carico di tali terzi di osservare, nell'ambito delle proprie attività e della propria organizzazione, le disposizioni del Codice.

Il Organismo di Vigilanza vigila sull'attuazione di quanto precede.

SEZIONE II I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 4. Legalità

Il rispetto della legge, nonché delle norme del proprio Statuto, è principio fondamentale per ARFIN.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, ciascun Destinatario si impegna per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, di volta in volta vigenti.

Ciascun Destinatario osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

Art. 5. Moralità

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nonché la reputazione della Società costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta di ciascun Destinatario. Ogni Destinatario è quindi tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione della Società, sia nei luoghi di lavoro, sia al di fuori di essi.

In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun Destinatario tiene una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori:

- a) onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che ad esso competono in ragione delle proprie mansioni;
- b) trasparenza, trattando le informazioni in suo possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione e di informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;

Art. 6. Dignità ed eguaglianza

Ciascun Destinatario deve riconoscere e rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Ciascun Destinatario lavora con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

Art. 7. Professionalità

Ciascun Destinatario deve svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

SEZIONE III RAPPORTI ESTERNI

Art. 8. Donativi, benefici o altre utilità

Nell'ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi, benefici o altre utilità (anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi di vario genere) non autorizzati, fatta eccezione per donativi di modico valore (occorre quantificare il valore) direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e comunque tali da non poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere vantaggi indebiti, o tali, da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità.

Il Destinatario che riceva donativi, o offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve immediatamente informare, nel caso di Dipendente o Collaboratore il proprio Responsabile, nel caso di Responsabile o di Consigliere il Organismo di Vigilanza, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

E' comunque vietato al Collaboratore sollecitare l'offerta, la concessione, o l'accettazione e la ricezione, di donativi di qualsiasi genere, anche se di modico valore.

Qualsiasi Destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipula contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del Codice.

Art. 9. Rapporti con gli Assicurati

Gli Assicurati costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale di ARFIN.

ARFIN intrattiene rapporti con Assicurati che rispettano i principi fondamentali e, tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme del Codice.

Per consolidare la stima e, conseguentemente, la fedeltà degli Assicurati, i rapporti con gli stessi devono essere impostati da parte di ciascun Destinatario secondo criteri di legalità e moralità, nel rispetto dei principi di professionalità e di onorabilità.

A tal fine, i Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti degli Assicurati con competenza, precisione, prudenza, saggezza, dedizione ed efficienza nonché con onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- osservare le procedure fissate da ARFIN relativamente ai rapporti con gli Assicurati;
- fornire informazioni accurate, precise ed esaurienti agli Assicurati, relativamente ai servizi prestati da ARFIN.

Art. 10. Rapporti con i fornitori

ARFIN intrattiene rapporti con fornitori che rispettino i principi fondamentali e, tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme del Codice.

ARFIN persegue la selezione equa ed imparziale dei propri fornitori.

I Destinatari si attengono alle procedure di selezione e aggiudicazione dei fornitori stabilite dalle direttive aziendali.

Fatti salvi gli incarichi caratterizzati dall'intuitus personae, da valutarsi in concreto, nei rapporti di appalto, somministrazione, approvvigionamento o fornitura di beni o servizi ad ARFIN, gli Operatori, nell'ambito delle proprie funzioni, devono osservare le seguenti norme:

-
- a) ciascun Dipendente o Collaboratore deve comunicare al proprio Responsabile, e ciascun Responsabile o Consigliere deve comunicare al Organismo di Vigilanza, qualsiasi interesse personale nell'espletamento delle proprie funzioni, che possa comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi;
 - b) in caso di offerte in concorrenza, i fornitori non devono essere favoriti od ostacolati e devono comunque essere comparati in maniera corretta e leale, adottando allo scopo criteri di valutazione e selezione oggettivi e con modalità trasparenti. Conseguentemente, il Destinatario non deve precludere ai fornitori candidati, in possesso dei requisiti di qualificazione di volta in volta richiesti da ARFIN, la possibilità di aggiudicarsi la fornitura in oggetto;
 - c) è consentito accettare inviti di controparti solo se il motivo e la portata degli stessi sono adeguati ed un eventuale rifiuto contravverrebbe al dovere di cortesia;
 - d) a nessun Destinatario è consentito conferire a soggetti, con i quali intrattiene rapporti professionali, ordini personali dai quali potrebbe ricavare indebiti vantaggi. Questo vale in particolare quando il Destinatario può influenzare direttamente o indirettamente il conferimento di un incarico a tale fornitore da parte di ARFIN.

Art. 11. Rapporti con i Riassicuratori

ARFIN intrattiene rapporti con riassicuratori che rispettano i principi fondamentali ispiratori del Codice Etico da essa adottato e, tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale, le norme riportate nel Codice stesso, ove applicabili.

ARFIN, dal canto suo, nella scelta dei riassicuratori opera una scelta equa ed imparziale, dettata da meri criteri tecnici e di affidabilità.

Art. 12. Rapporti con governi e istituzioni pubbliche

I rapporti con le pubbliche istituzioni sono tenuti dai Consiglieri a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché dello Statuto della Società e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di trasparenza ed efficienza.

Art. 13. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono tenuti dai Consiglieri a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del Codice, nonché dello Statuto della Società e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di imparzialità ed indipendenza.

Art. 14. Rapporti con organi di informazione

I rapporti con la stampa, la televisione ed in generale con i mezzi di comunicazione di massa, sia nazionali, sia stranieri, sono tenuti esclusivamente dai Consiglieri a ciò autorizzati o dalle persone da essi delegate.

Tutti gli interventi di comunicazione esterna dovranno essere previamente autorizzati, in conformità alle procedure aziendali, di volta in volta, in vigore.

Art. 15. Concorrenza

Ciascun Destinatario è tenuto a rispettare la normativa in materia di leale concorrenza ed antitrust.

Al fine di prevenire violazioni di tale normativa, i Dipendenti ed i Collaboratori hanno l'obbligo di segnalare al proprio Responsabile, e i Responsabili hanno l'obbligo di segnalare

al Organismo di Vigilanza comportamenti che abbiano per oggetto o per effetto di impedire il gioco della concorrenza sul mercato, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l’instaurazione di rapporti con i concorrenti di ARFIN per raggiungere intese su prezzi di acquisto o vendita, su quantitativi o su altre condizioni contrattuali, la stipulazione di accordi o intese anche verbali di non concorrenza con concorrenti nel settore assicurativo di ARFIN, accordi per la partecipazione in gare d’appalto oppure per la ripartizione di mercati (anche con riferimento ad Assicurati, zone o programmi di produzione), l’adozione di azioni volte a influenzare i costi delle coperture.

SEZIONE IV RISORSE UMANE

Art. 16. Selezione, valorizzazione e formazione professionale

Le risorse umane costituiscono elemento centrale su cui ARFIN basa il perseguimento dei propri obiettivi.

Nella selezione e nella gestione del personale ARFIN adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

ARFIN valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità di ciascun Destinatario, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale. Ciascun Destinatario deve svolgere con diligenza le suddette attività e segnalare le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività, al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte della Società.

Art. 17. Pari opportunità

E' obiettivo di ARFIN creare un ambiente di lavoro caratterizzato dall'assenza di discriminazioni razziali, culturali, ideologiche, sessuali, fisiche, morali, religiose o di altra natura e di offrire agli Operatori pari opportunità a parità di condizioni.

Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare, per il raggiungimento di tale obiettivo.

Art. 18 Ambiente di lavoro

I Destinatari devono collaborare reciprocamente per il raggiungimento di risultati comuni e si impegnano per creare un ambiente di lavoro sereno, stimolante e gratificante.

All'interno dell'ambiente di lavoro i Destinatari devono tenere una condotta improntata a serietà, ordine e decoro.

ARFIN esige che nelle relazioni di lavoro interne non si verificino episodi di molestie o intolleranza.

Art. 19 Attività collaterali

Lo svolgimento di attività collaterali da parte dei Destinatari è consentito nei limiti in cui esse non pregiudichino lo svolgimento da parte degli stessi delle loro attività lavorative in favore di ARFIN.

I Destinatari devono comunque astenersi dallo svolgere attività collaterali (anche non retribuite) che si pongano in contrasto con obblighi specifici da essi assunti nei confronti di ARFIN.

Art. 20 Utilizzo di attrezzature e strutture aziendali

I beni aziendali di ARFIN e, in particolare, gli impianti, le attrezzature situate nei luoghi di lavoro devono essere utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza ed alla violazione di diritti umani.

A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

Art. 21 Sostanze alcoliche e stupefacenti; fumo

E' vietato l'uso di stupefacenti nonché l'abuso di sostanze alcoliche sui luoghi di lavoro.

Ferme restando le disposizioni normative in materia di fumo sul luogo di lavoro, ARFIN terrà in particolare considerazione le esigenze di quanti chiedono di essere preservati dal contatto con il "fumo passivo" nel proprio posto di lavoro.

SEZIONE V CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari, nell'espletamento delle proprie funzioni, debbono evitare situazioni di conflitti d'interesse.

A titolo esemplificativo, conflitti di interesse possono essere determinati dalle seguenti situazioni:

- a) assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso clienti o fornitori;
- b) assunzione di interessi economici e finanziari del Destinatario o della sua famiglia in attività di fornitori o Assicurati (quale, a titolo esemplificativo, assunzione di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, al capitale sociale di tali soggetti).

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata da Dipendente o dal Collaboratore al proprio Responsabile, o dal Responsabile al Organismo di Vigilanza, mentre il Destinatario ha l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

E' fatta salva la disciplina in materia di conflitti di interesse dei membri degli Organi di amministrazione e controllo, ai sensi di legge e dello statuto sociale.

SEZIONE VI CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI

Art. 23. Registrazioni contabili

La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è il presupposto fondamentale per un'efficiente controllo.

Per ogni operazione deve essere conservata in atti adeguata documentazione di supporto, tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione.

La presentazione di adeguata documentazione di supporto è altresì richiesta agli Operatori nella compilazione di note spese, di cui sia chiesto il rimborso.

Art. 24. Controlli interni

La funzionalità e l'efficienza di una struttura complessa, quale è una società di Assicurazioni e riassicurazione, richiedono il corretto funzionamento della stessa a tutti i livelli; al fine di garantire tale funzionamento, ARFIN prevede un sistema di controlli interni, orientati a verificare e guidare l'organizzazione aziendale.

Ogni Destinatario nei limiti delle proprie funzioni e dei compiti assegnatigli, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Art. 25. Rapporti informativi

In ARFIN, la circolazione delle informazioni deve essere gestita secondo criteri di verità, accuratezza e tempestività. A tale fine i rapporti informativi, destinati sia all'interno (colleghi, collaboratori, azionisti) sia a relazioni esterne (Assicurati, fornitori, interlocutori istituzionali) devono essere redatti in modo scrupoloso ed in conformità a tali principi.

ARFIN, inoltre, adempie agli obblighi di legge, ivi inclusi quelli in materia di comunicazioni, nei confronti delle competenti autorità, con particolare riferimento alle autorità di vigilanza e controllo, e collabora con tali autorità nello svolgimento delle loro funzioni in conformità alla normativa vigente.

SEZIONE VII POLITICHE D'IMPRESA

Art. 26. Tutela ambientale

La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono obiettivi di ARFIN ad alta priorità.

Ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, deve contribuire al perseguimento di risultati esemplari in tale settore.

Art. 27. Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri collaboratori e colleghi rende obbligatoria la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio. A tal fine, la pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi deve essere improntata al più alto livello di rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

Art. 28. Responsabilità sociale

La responsabilità sociale delle imprese operanti sia in territorio nazionale, sia estero, è valore riconosciuto e condiviso da ARFIN.

ARFIN conduce le proprie attività nel rispetto degli obblighi sociali e mira a contribuire, con le stesse, all'arricchimento del patrimonio economico, intellettuale e sociale di ciascun paese e comunità in cui svolge la propria attività.

SEZIONE VIII INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

Art. 29. Informazioni relative ad ARFIN

Nessuna informazione riservata relativa ad ARFIN, acquisita o elaborata dal Destinatario nello svolgimento o in occasione della sua attività nei rapporti con la Società può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa per fini diversi da quelli istituzionali. Nella nozione di informazioni riservate rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i documenti, le relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, le fotografie e qualsiasi altro materiale attinente all'organizzazione ed ai beni aziendali, ai metodi di produzione, alle operazioni commerciali e finanziarie, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché ai procedimenti giudiziari ed amministrativi relativi alla società.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto con la Società, in conformità alla normativa vigente.

Qualsiasi informazione riservata deve essere conservata in luoghi inaccessibili a persone non autorizzate.

Art. 30. Abuso di informazioni privilegiate e violazione del codice di comportamento (insider trading e internal dealing)

Ai Destinatari è vietato servirsi per profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del proprio ufficio.

Inoltre, è fatto divieto a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di ARFIN, ovvero in ragione del suo ufficio nella Società,

- a) di acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, avvalendosi delle suddette informazioni;

- b) di dare comunicazione di tali informazioni o consiglio ad altri, sulla base delle informazioni, per compiere operazioni su strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Costituisce informazione privilegiata qualsiasi informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari che, se resa nota, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo.

I Destinatari devono rispettare eventuali obblighi di comunicazione interna o esterna, divieti o restrizioni, relativi operazioni su strumenti finanziari, secondo quanto stabilito dai competenti organi della Società.

Art. 31. Protezione dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività, ARFIN tratta dati personali di Collaboratori e di terzi.

ARFIN si impegna ed esige che gli Operatori si impegnino, nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa, di volta in volta vigente. A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne di ARFIN stabilite in conformità alla normativa vigente.

SEZIONE IX DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE***Art. 32. In generale***

- a) Al fine di perseguire il rispetto dei principi del Codice, ARFIN assicura:
- b) la massima diffusione e conoscibilità del Codice;
- c) l'interpretazione e l'attuazione uniforme del Codice;
- d) lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del Codice e l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle stesse, in conformità alla normativa vigente;
- e) la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscano all'attuazione del Codice;
- f) l'aggiornamento periodico del Codice, sulla base di esigenze che, di volta in volta, si manifestino anche alla luce delle attività indicate in precedenza.
- g) Ferme restando le attribuzioni attribuite agli Organi sociali ai sensi di legge, nonché quelle del Organismo di Vigilanza, tutti i Dipendenti sono tenuti ad attuare e a collaborare all'attuazione del Codice, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

Art. 33. Organismo di Vigilanza

E' istituito l'Organismo di Vigilanza (l'"Organismo"), a cui sono attribuite le seguenti funzioni, che l'Organismo può espletare anche avvalendosi di esperti indipendenti:

-
- a) vigilare sull'osservanza, sull'attuazione e sull'adeguatezza del Codice;
 - b) effettuare indagini in merito alle notizie di potenziali o attuali violazioni del Codice e comunicare all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale ovvero agli altri organi competenti, a seconda del caso, i relativi esiti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
 - c) a seguito dell'attività di vigilanza ed indagine di cui sopra, proporre all'Amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, l'adozione delle iniziative necessarie od opportune per l'aggiornamento o l'adeguamento del Codice;
 - d) presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società, una relazione annuale sull'attività svolta e sull'attuazione del Codice nella Società.

L'Organismo è nominato dal Comitato Esecutivo, il quale ne definisce la composizione in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la durata in carica e l'eventuale remunerazione.

Art. 34. Chiarimenti, reclami e notizie

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalla normativa o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'Organismo è legittimato a ricevere richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del Codice.

Qualsiasi richiesta di chiarimenti, reclamo o notizia sarà mantenuta strettamente riservata in conformità alle norme di legge applicabili.